



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1682, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 920/DDA/GDS)

Con istanza DDA/1682, pervenuta in data 15 novembre 2018 (prot. n. DDA/0002271), è stata segnalata dalla DcP - Digital Content Protection s.r.l., giusta delega della società Nintendo Co. Ltd., titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, l'offerta di prodotti, componenti e servizi per dispositivi di videogiochi, sul sito internet <https://sx.xecuter.com/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

L'istante ha dichiarato altresì che: *“Il sito oggetto dell'istanza mette a disposizione/promuove/offre componenti (in forma di software) e servizi che sono prevalentemente destinati all'aggiramento delle misure tecnologiche di protezione poste da Nintendo a tutela dei videogiochi sviluppati per la console Switch, inclusi quelli sviluppati da terze parti. In particolare, il sito sx.xecuter.com consente il download del software SX OS che, utilizzato in combinazione con l'hardware SX Pro, permette di eludere le misure tecnologiche di protezione contro la pirateria sviluppate da Nintendo. Il sito, inoltre, fornisce istruzioni (tramite manuali scaricabili) per l'utilizzo di tali componenti/servizi. La messa a disposizione del software SX OS e la promozione di hardware per l'utilizzo dello stesso (SX Pro), è l'unica attività del sito oggetto dell'istanza”*.

Dalle verifiche condotte emerge che il sito oggetto di istanza è dedicato esclusivamente all'offerta di prodotti, componenti e servizi prevalentemente destinati all'aggiramento delle misure tecnologiche di protezione poste da Nintendo Co. Ltd. a tutela dei diritti d'autore sui videogiochi sviluppati per la console Switch e che gli stessi appaiono diffusi in presunta violazione degli artt. 1 e 102-*quater* della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet risulta verosimilmente registrato dalla società Public Domain Registry Ltd., specializzata nella fornitura di servizi inerenti la registrazione di nomi a dominio, con sede in Oregon, Stati Uniti d'America, raggiungibile agli indirizzi e-mail abuse-contact@publicdomainregistry.com e domain.manager@publicdomainregistry.com, per conto di un soggetto non identificabile;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d’America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com; alla medesima società risultano verosimilmente afferenti anche i *server* localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d’America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, sono tali da giustificare l’applicazione dei termini abbreviati di cui all’art. 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l’accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, cessando l’offerta di prodotti, componenti o servizi in violazione dei diritti d’autore e dandone contestualmente comunicazione all’Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all’indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l’archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all’Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all’attenzione della dott.ssa Giovanna De Sanctis, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all’indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell’oggetto il numero di istanza “**DDA/1682**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza, come stabilito dall’art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 3 dicembre 2018**.

Come previsto dall’art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell’Autorità www.agcom.it in ragione dell’elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore